

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 1, comma 161)

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, alla stregua di quanto già previsto negli anni 2023 e 2024, riconosce ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile "Quota 103" pari a 62 anni di età e 41 anni di contributi, la possibilità di rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della medesima, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

La stessa disposizione dal 2025 si applica anche alle pensioni anticipate di cui all'art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011 cioè al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con pari decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

Inoltre, tale somma non concorre alla formazione dei redditi trovando applicazione quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera i-bis), del TUIR.

2. Semplificazione delle visite di revisione delle prestazioni riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche (art. 1, comma 167)

Il comma, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano effettuate secondo modalità semplificate, cioè anche solo sulla base degli atti prodotti dall'interessato; resta comunque ferma la possibilità di convocare lo stesso a visita diretta.

3. Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità (art. 1, comma 168)

La disposizione, inserita nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'Inps sia tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari per l'invalidità e l'inabilità in un'unica visita, integrando, ove necessario, la competente commissione medica. Tale indicazione si applica anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

4. Disposizioni in materia di montante contributivo (art. 1, commi 169 e 170)

In base a quanto introdotto nel corso dell'iter parlamentare, gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 2025, possono aumentare il montante contributivo individuale versando all'Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali.

La medesima non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia previsti per la pensione di vecchiaia e anticipata (commi 7 e 11, art. 24, DL n. 201/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (comma 6, art. 24, DL n. 201/2011); si applica la deducibilità del 50% dell'importo versato.

5. Utilizzo dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (art. 1, comma 172)

Con il comma inserito nel corso dell'iter parlamentare, si prevede l'abrogazione dell'articolo 2-ter del DL n. 30/1974 secondo cui il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori

autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme per il lavoro dipendente, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione di riferimento, a prescindere dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

6. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 173-176)

Con le disposizioni in commento, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, si prevede anche per l'anno 2025, la pensione anticipata "Opzione donna", alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61, diminuita di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Restano invariati il calcolo della pensione che avviene interamente con il sistema contributivo e la decorrenza che varia a seconda che la lavoratrice sia dipendente (12 mesi) oppure autonoma (18 mesi). Vengono, inoltre, mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento:

- caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi;
- coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74 per cento;
- lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale.

Si riconosce, anche per il 2025, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 41 anni, cd. Quota 103.

Il trattamento di pensione anticipata di cui si tratta anche per il 2025 è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (previsto a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell'anno 2025 i requisiti per "Quota 103", conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione degli stessi.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La disposizione proroga poi per l'anno 2025 la prestazione dell'APE sociale con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si ricorda che, con tale previsione possono utilizzare l'anticipo pensionistico i lavoratori che raggiungono i 63 anni e 5 mesi di età anagrafica, con una contribuzione diversa a seconda dei soggetti che accedono allo strumento:

- 30 anni per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e per gli invalidi civili dal 74 per cento;
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

7. Pensioni minime (art. 1, comma 177)

La disposizione, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, interviene sull'art. 1, comma 310, della legge n.197/2022, estendendo fino al 31 dicembre 2026 l'aggiornamento delle pensioni minime (attualmente previsto fino al 2024 a 2,7%), stabilendo un incremento pari al 2,2% per il 2025, e all'1,3% per il 2026.

8. Maggiorazioni sociali (art. 1, comma 178)

La disposizione, introdotta durante l'iter parlamentare, stabilisce che per l'anno 2025, l'importo mensile di reddito garantito attraverso le maggiorazioni sociali a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni titolari di prestazioni previdenziali, di assegno sociale e di "vecchia pensione sociale", sia aumentato di 8 euro mensili (ai sensi dell'art. 38, comma 1, legge n. 448/2001). Anche il limite di reddito annuo per il diritto alla maggiorazione sociale del pensionato, coniugato e non, aumenta di 104 euro.

9. Accesso alla pensione di vecchiaia contributiva per le lavoratrici con quattro o più figli (art. 1, comma 179)

La disposizione, non modificata durante l'iter parlamentare, riconosce per l'anno 2025 alle lavoratrici con quattro o più figli la possibilità di anticipo di accesso alla pensione di cui all'articolo 1, comma 40, legge n. 335/1995, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 16 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti nella legge di bilancio 2024).

10. Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025 (art. 1, comma 180)

La disposizione, non modificata durante l'iter parlamentare, prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero in possesso di trattamenti complessivamente superiori al minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei medesimi. L'incremento viene comunque attribuito fino a concorrenza del predetto minimo INPS maggiorato.

11. Misure in materia di pensione anticipata contributiva e previdenza complementare (art. 1, commi da 181 a 184)

Il comma 181, modificato nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, a decorrere dal 2025, ai fini del raggiungimento della soglia minima per l'accesso alle pensioni contributive di cui all'art. 24, commi 7 e 11, del DL n. 201/2011 (come modificato dalla legge di bilancio 2024) su richiesta del lavoratore, possa essere computato, unitamente all'ammontare della prima rata di pensione, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Si ricorda che attualmente gli importi soglia corrispondono, rispettivamente all'assegno sociale per la c.d. pensione di vecchiaia contributiva e a 2,6-2,8-3 volte il medesimo importo (a seconda che l'interessato abbia o meno figli) per il calcolo della c.d. pensione anticipata contributiva (attualmente conseguibile a 64 anni di età e 20 di contributi).

Nello specifico, il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai presenti fini, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione ex art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995. A tal proposito, contestualmente alla domanda di pensione formulata dal lavoratore, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile, secondo i propri schemi di erogazione.

In ogni caso, si attende l'emanazione di un decreto attuativo sui criteri di computo e sulle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Si precisa che il predetto requisito contributivo di 20 anni aumenterà a 25 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e a 30 a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, contestualmente, l'importo soglia di 3 volte l'assegno sociale incrementerà a 3,2 volte a decorrere dal 1° gennaio 2030.

La pensione anticipata di cui si tratta non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni sopra indicate, emergano maggiori oneri, si provvederà, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata e ad elevare ulteriormente gli importi soglia, oppure a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato.

12. Nuova riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle gestioni speciali Inps degli artigiani ed esercenti attività commerciali (art.1, comma 186)

In base al comma 186, inserito nel corso dell'iter parlamentare, i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una

riduzione contributiva pari al cinquanta per cento.

Quest'ultima è richiedibile anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle predette gestioni ed è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa (o di primo ingresso nella società) avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Essa è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota ed è concessa ai sensi del regime *de minimis* ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE.

Per l'accredito della contribuzione, si applica l'art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995.

I soggetti interessati, devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps per la fruizione del beneficio di cui si tratta.

13. Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (art. 1, comma 187)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, esclude dall'applicazione della legge n. 402/1975 in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Nello specifico, la suddetta legge prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.

14. Modifica alla disciplina dell'ADI e del SFL (art. 1, comma 198)

La modifica, inserita nel corso dell'iter parlamentare, cambia i parametri di accesso per l'ottenimento dell'Assegno di Inclusione (ADI). In particolare, vengono aumentati i seguenti valori:

- la soglia ISEE del nucleo familiare richiedente aumenta da 9.360 euro a 10.140 euro;
- il valore del reddito familiare richiesto per l'accesso al beneficio passa da 6.000 euro a 6.500 euro, sempre riparametrato per il corrispondente valore della scala di equivalenza;
- il reddito familiare aumenta da 7.560 euro a 8.190 euro nel caso in cui vi siano componenti con un'età superiore ai 67 anni;
- l'integrazione al reddito previsto dai contratti di locazione cresce a 3.640 euro annui, ovvero a 1.950 euro annui, se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ferme restando le soglie di cui sopra per l'accesso anche al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il comma modifica anche l'importo mensile erogato per lo stesso, elevandolo da 350 euro a 500 euro mensili.

Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione prevista per il SFL è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario ad un corso di formazione.

15. Rifinanziamento apprendistato duale e PCTO (art. 1, comma 199)

Le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), di cui all'articolo 1 comma 110 lettera b) della Legge n.205/2017, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 170 milioni per il 2026 e 240 milioni annui a decorrere dal 2027.

16. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 200)

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, attraverso una modifica apportata nel corso dell'iter parlamentare, viene incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

17. Bonus nuove nascite (art. 1, comma 206)

La disposizione, non modificata nel corso dell'esame parlamentare, prevede per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, un importo *una tantum* erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione che non concorre alla formazione del reddito, da corrispondere previa domanda dell'interessato all'Inps. Lo stesso viene erogato per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Tutti i beneficiari devono essere residenti in Italia e il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, rispetto al quale non rilevano le somme percepite per l'Assegno unico e universale.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

18. Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido (art. 1, comma 209)

La norma in commento, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, prevede l'esclusione degli importi erogati per l'Assegno unico e universale nella determinazione dell'ISEE, utile ai fini della richiesta per il bonus asilo nido. L'autorizzazione della spesa è stata valutata in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

19. Misure per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 1, comma 210)

La disposizione, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, prevede l'estensione del supporto alle famiglie per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido anche in presenza di un solo figlio. In particolare, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, l'importo, elevato a 2.100 euro, non richiede la presenza di un ulteriore figlio di età inferiore ai 10 anni, come previsto nella precedente legge di bilancio.

Per effetto di quanto disposto, le risorse stanziate ammontano a 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

20. Semplificazioni procedurali Inps (art. 1, comma 212)

Dal 1° gennaio 2025, in base a quanto previsto dal comma inserito nel corso dell'iter parlamentare, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Inps acquisisce le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle entrate relative alla fatturazione elettronica concessa per le medesime prestazioni economiche.

21. Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali (art. 1, commi da 213 a 216)

Le disposizioni istituiscono il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.

Le iniziative possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i

percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Le modalità di attuazione di quanto sopra descritto saranno stabilite da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

22. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, commi 217-218)

La norma, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, modifica la disposizione in materia di congedo parentale a decorrere dal 2025, prevedendo:

- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo, per il secondo mese, entro il sesto anno di vita del bambino (due mesi indennizzati all'80%);
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2024, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino (tre mesi indennizzati all'80%).

I restanti mesi restano indennizzati al 30 per cento.

23. Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 219 e 220)

A decorrere dal 2025, viene riconosciuto un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle lavoratrici dipendenti - ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e autonome che non hanno optato per il regime forfettario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, se madri di tre o più figli, lo stesso spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Inoltre, l'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno definite le modalità attuative della disposizione, nonché la misura dell'esonero contributivo e le modalità per il riconoscimento dello stesso.

Il comma 220, aggiunto durante l'iter parlamentare, ha previsto che l'importo dell'esonero contributivo per la decontribuzione delle lavoratrici madri, esteso da quest'anno anche alle lavoratrici autonome, sia parametrato per queste ultime al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Lo stesso è concesso ai sensi del regime *de minimis*.

24. Reddito di libertà (art. 1, comma 222)

Il comma in esame, inserito durante l'iter parlamentare, dispone l'aumento di 1 milione di euro l'anno, a decorrere dal 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà.

25. Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità (art. 1, comma 235 e 236)

Si prevede, con i commi introdotti nel corso dell'iter parlamentare, che le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'erogazione di servizi socio - assistenziali.

Viene inoltre istituito un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

26. Fondo Dote per la famiglia (art. 1, commi da 270 a 272)

Al fine di sostenere la genitorialità, con i commi inseriti nel corso dell'iter parlamentare, per le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, viene istituito il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche e agli enti del Terzo settore, di un contributo per le prestazioni erogate in favore di ciascun figlio a carico, tra i sei ed i quattordici anni, per le famiglie con un reddito ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Il contributo è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni e l'ammontare dell'importo sarà determinato con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Disposizioni in materia di sanità (art. 1, commi 273, 302 e 358)

Il comma 273, modificato nel corso dell'iter parlamentare, prevede il rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementandolo di 1,302 miliardi per l'anno 2025, 5,078 miliardi per l'anno 2026, 5,78 miliardi per l'anno 2027, 6,663 miliardi per l'anno 2028, 7,725 miliardi per l'anno 2029 e 8,898 miliardi a decorrere dal 2030.

Il comma 302, che non ha subito modifiche, prevede l'aggiornamento dei LEA attraverso uno stanziamento pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

In favore delle regioni che raggiungano la verifica degli adempimenti all'interno del questionario LEA "item H" liste d'attesa, il comma 358, non modificato nel corso dell'iter parlamentare, destina una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

28. Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (art. 1, commi 379 e 380)

Il comma 379 autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il comma 380 prevede, inoltre, la creazione di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, AIDS, l'HPV. Entrambi i commi sono stati inseriti nel corso dell'iter parlamentare.

29. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 1, commi 404 e 405)

Senza aver subito modificazioni nel corso dell'esame parlamentare, i commi in esame prevedono che, a seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, l'agevolazione in commento trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Per effetto della disposizione, vengono incrementati i limiti di spesa per i benefici contributivi del Bonus giovani, Bonus donne e Bonus Zes unica per il Mezzogiorno previsti dal Decreto coesione (DL n. 60/2024).

30. Nuovi incentivi per il rilancio occupazionale ed economico del Mezzogiorno (art.1, commi da 406 a 422)

Viene concesso, con i commi inseriti in sede parlamentare, ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è concessa in regime *de minimis*.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze fino a 250 dipendenti.

Fermo restando l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l'esonero in commento viene riconosciuto e modulato nel modo seguente:

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per gli anni 2026 e 2027, l'esonero sarà pari al 20%, fino a 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, la misura sarà pari al 20% dei contributi previdenziali, per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L'esonero in commento non si applica ai rapporti di apprendistato.

Per la fruizione, è fatto obbligo il rispetto dei principi generali previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 e dagli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

La misura non è cumulabile con gli esoneri previsti dal DL. n. 60/2024 agli articoli 21-22-23 e 24.

Lo stesso esonero, e con le medesime modalità, viene concesso ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa, purché il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

31. Misure di promozione della filiera tecnologico professionale (art. 1, comma 566)

La disposizione modifica l'articolo 4 della legge 8 agosto 2024 n. 121 istitutiva della filiera formativa tecnologico professionale, incrementando la dotazione del Fondo per la promozione dei campus della filiera per un importo pari a 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus.

Stabilisce inoltre, ai fini dell'assegnazione delle risorse, che le candidature per la realizzazione di tali interventi infrastrutturali debbano prevedere la partecipazione, all'interno dei sopra citati accordi, degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e debbano altresì indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi.

La valutazione delle candidature sarà effettuata da parte di una commissione paritetica costituita da componenti designati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Conferenza Stato Regioni.

32. Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (art. 1, commi da 575 a 576)

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), istituita dalla legge n. 187 del 2023 per promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline.